



Titolo

Processo sportivo in genere – intervento del terzo – art. 104 CGS - presupposti - situazione giuridicamente protetta - interesse giuridicamente rilevante – dichiarazioni lesive - terzo leso nella reputazione - possibilità per la Procura di procedere ad acquisizioni istruttorie

Descrizione

Il procedimento disciplinare, per sua intrinseca natura, presenta una struttura strettamente binaria nella quale si contrappongono due sole posizioni: da un lato, quella dell'organo che esercita l'azione disciplinare; dall'altro, quella del soggetto destinatario della pretesa sanzionatoria, legittimato a difendersi ed a resistere all'azione. Tra queste due parti soltanto si svolge il procedimento disciplinare e si apre una dialettica processuale, nella quale nessun altro soggetto è legittimato ad intervenire, né per sostenere le ragioni dell'una o dell'altra parte, né per far valere un proprio autonomo interesse (interesse che, del resto, proprio perché autonomo risulterebbe necessariamente indipendente dal procedimento disciplinare e dunque estraneo ad esso) (CFA, Sez. I, n. 65/2022-2023). Tuttavia, ciò non impedisce alla Procura federale di arricchire il quadro istruttorio acquisendo non secondari elementi valutativi dal soggetto di cui si è ritenuta lesa la reputazione in violazione dell'art. 23 CGS.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 0009/CFA/2024-2025/C

Presidente

Torsello

Relatore

Tucciarelli

Riferimenti normativi

art. 23 CGS, art. 104 CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0009 CFA del 23 luglio 2024 (Procura Federale/sig. Oberdan Scotti)